



## Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia. Modifica

Diritto vigente	Progetto sottoposto a consultazione
<p><i>Art. 1 cpv. 2 lett. b</i></p> <p><sup>2</sup> Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. l'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.</li></ul>	<p><i>Art. 1 cpv. 2 lett. b</i></p> <p><sup>2</sup> Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. l'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia.</li></ul>
<p><i>Art. 2 lett. e ed f</i></p> <p>Nella presente ordinanza si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. <i>territorio d'importazione</i>: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);</li><li>f. <i>Paesi terzi</i>: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell'Unione Europea (UE), l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.</li></ul>	<p><i>Art. 2 lett. e ed f</i></p> <p>Nella presente ordinanza si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. <i>territorio d'importazione</i>: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);</li><li>f. <i>Paesi terzi</i>: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell'Unione Europea (UE), l'Irlanda del Nord, l'Islanda e la Norvegia.</li></ul>
<p><i>Art. 3</i> Numero massimo di animali da compagnia autorizzati all'importazione provenienti da Paesi terzi</p> <p><sup>1</sup> Nell'importazione di animali di compagnia da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali da compagnia secondo le disposizioni della presente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.</p> <p><sup>2</sup> L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) autorizza, su richiesta, l'importazione di oltre cinque animali da compagnia se:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. l'importazione è temporanea;</li><li>b. il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allestarli in vista di simili eventi; e</li><li>c. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:<ul style="list-style-type: none"><li>1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un'associazione che organizza simili eventi, e</li></ul></li></ul>	<p><i>Abrogato</i></p>

<p>2. hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un'età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.</p> <p><sup>3</sup> L'USAV può, mediante l'autorizzazione, limitare il numero degli animali che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.</p> <p><sup>4</sup> L'autorizzazione va portata con sé al momento dell'entrata nel territorio d'importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.</p>	
<p><i>Art. 4</i> Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali</p> <p>L'importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali).</p>	<p><i>Art. 4</i> Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali</p> <p>L'importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali).</p>
<p><i>Art. 5</i> Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia</p> <p>Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall'USAV allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.</p>	<p><i>Art. 5</i> Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia</p> <p>Sono fatte salve le misure adottate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE.</p>
<p><i>Art. 6 cpv. 1 lett. a</i></p> <p><sup>1</sup> Al fine di disciplinare l'importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in:</p> <p>a. Stati membri dell'UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE;</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 1 lett. a</i></p> <p><sup>1</sup> Al fine di disciplinare l'importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in:</p> <p>a. Stati membri dell'UE e altri Stati o territori europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE;</p>
	<p><i>Art. 6a</i> Numero massimo per l'importazione da Paesi terzi (<i>nuovo</i>)</p> <p><sup>1</sup> Nell'importazione di cani, gatti e furetti da Paesi terzi possono essere portati con sé al massimo cinque animali secondo le disposizioni della presente ordinanza. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali con Paesi terzi.</p> <p><sup>2</sup> L'USAV autorizza, su richiesta, l'importazione di oltre cinque cani, gatti o furetti se:</p> <p>a. l'importazione è temporanea;</p> <p>b. il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e</p> <p>c. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un'associazione che organizza simili eventi, e</li> <li>2. hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un'età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.</li> </ol>

	<p><sup>3</sup> L'USAV può, mediante l'autorizzazione, limitare il numero di cani, gatti o furetti che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.</p> <p><sup>4</sup> L'autorizzazione va portata con sé al momento dell'entrata nel territorio d'importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.</p>
<p><i>Art. 7</i> Numero massimo</p> <p><sup>1</sup> Per l'importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall'Islanda e dalla Norvegia, il numero massimo fissato nell'articolo 3 capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia.</p> <p><sup>2</sup> Non è richiesta nessuna autorizzazione.</p>	<p><i>Art. 7</i> Numero massimo per l'importazione da Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia</p> <p><sup>1</sup> Per l'importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri UE, dall'Irlanda del Nord, dall'Islanda e dalla Norvegia, il numero massimo fissato nell'articolo 6a capoversi 1 e 2 e i rispettivi requisiti per le deroghe si applicano per analogia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, per tutti gli animali si applica l'ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Irlanda del Nord, Islanda e Norvegia.</p> <p><sup>2</sup> Non è richiesta nessuna autorizzazione.</p>
<p><i>Art. 10 cpv. 5</i></p> <p><sup>5</sup> In caso d'importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.</p>	<p><i>Art. 10 cpv. 5</i></p> <p><sup>5</sup> In caso d'importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord, l'Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da uno di tali Stati o territori. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.</p>
<p><i>Art. 12, rubrica e cpv. 4</i></p> <p>Animali provenienti dall'UE e da altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE</p> <p><sup>4</sup> L'USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all'obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vaccinati.</p>	<p><i>Art. 12, rubrica e cpv. 4</i></p> <p>Animali provenienti dall'UE e da altri Stati o territori europei con un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE</p> <p><sup>4</sup> <i>Concerne soltanto il testo tedesco e francese.</i></p>
<p><i>Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a</i></p> <p><sup>3</sup> Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d'importazione o da uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:</p> <p>a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d'importazione o in uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a; e</p>	<p><i>Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva e lett. a e cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)</i></p> <p><sup>3</sup> Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d'importazione o da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:</p> <p>a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d'importazione o in uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a; e</p> <p><sup>3bis</sup> Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali precedentemente importati conformemente alle disposizioni di legge nel territorio d'importazione o in uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali la cui vaccinazione e titolazione sono in</p>

	<p>corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificatamente attestate.</p>
<p><i>Art. 15 cpv. 2 e 4, frase introduttiva</i></p> <p><sup>2</sup> Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d'importazione o il territorio di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia.</p> <p><sup>4</sup> Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b, non è necessaria una titolazione se:</p>	<p><i>Art. 15 cpv. 2 e 4, frase introduttiva</i></p> <p><sup>2</sup> Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d'importazione o il territorio di uno Stato membro dell'UE, dell'Irlanda del Nord, dell'Islanda o della Norvegia.</p> <p><sup>4</sup> Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a o b, non è necessaria una titolazione se:</p>
<p><i>Art. 34 Rilascio</i></p> <p><sup>1</sup> Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull'animale e sul suo detentore.</p> <p><sup>2</sup> Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>la data dell'impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell'animale da compagnia;</li> <li>il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;</li> <li>il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.</li> </ol> <p><sup>2bis</sup> Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE.</p> <p><sup>3</sup> I dati sono conservati per tre anni.</p> <p><sup>4</sup> Essi sono comunicati, su richiesta, all'USAV e alle autorità d'esecuzione cantonali.</p>	<p><i>Art. 34 Persone alle quali viene rilasciato un passaporto per animali da compagnia</i></p> <p><sup>1</sup> Il passaporto svizzero per animali da compagnia viene rilasciato per cani, gatti e furetti il cui detentore è domiciliato in Svizzera.</p> <p><sup>2</sup> Su richiesta del detentore viene rilasciato anche per cani, gatti e furetti il cui detentore è domiciliato all'estero se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>soggiorna in Svizzera con il proprio animale più volte l'anno; oppure</li> <li>un soggiorno unico in Svizzera dura più di quattro mesi.</li> </ol> <p><sup>3</sup> Al momento della richiesta i detentori domiciliati all'estero devono dimostrare che sono state rispettate le condizioni d'importazione nel territorio d'importazione. Per gli animali che non soddisfano le condizioni d'importazione il veterinario cantonale decide se rilasciare un passaporto svizzero per animali da compagnia.</p>
	<p><i>Art. 34a Rilascio di un passaporto per animali da compagnia e registrazione dei dati (nuovo)</i></p> <p><sup>1</sup> Il passaporto per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari dotati di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull'animale e sul suo detentore.</p> <p><sup>2</sup> Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:</p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. per gli animali il cui detentore è domiciliato in Svizzera: la data dell'impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell'animale da compagnia;</li><li>b. il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;</li><li>c. il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.</li></ul> <p><sup>3</sup> Per i cani, i veterinari devono registrare nella banca dati centrale i numeri dei passaporti per animali da compagnia rilasciati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE, tranne per i cani che soggiornano in Svizzera per un massimo di tre mesi.</p> <p><sup>4</sup> I dati sono conservati per tre anni.</p> <p><sup>5</sup> Essi sono comunicati, su richiesta, all'USAV e alle autorità d'esecuzione cantonali.</p>
--	---

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 2)</p> <p><b>Elenco degli animali da compagnia</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cani;</li> <li>2. gatti;</li> <li>3. furetti;</li> <li>4. conigli domestici;</li> <li>5. roditori;</li> <li>6. uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori (<i>ratiti</i>);</li> <li>7. rettili;</li> <li>8. anfibi;</li> <li>9. pesci d'acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;</li> <li>10. animali invertebrati, ad eccezione di api e crostacei.</li> </ol>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 1</i> (art. 2)</p> <p><b>Elenco degli animali da compagnia</b></p> <p>Si applica l'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/429, che prevede i seguenti animali da compagnia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cani;</li> <li>2. gatti;</li> <li>3. furetti;</li> <li>4. conigli domestici;</li> <li>5. roditori;</li> <li>6. uccelli, ad eccezione di galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e uccelli corridori (<i>ratiti</i>);</li> <li>7. rettili;</li> <li>8. anfibi;</li> <li>9. animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;</li> <li>10. animali invertebrati, ad eccezione di api, molluschi appartenenti al Phylum <i>Mollusca</i> e crostacei appartenenti al Subphylum <i>Crustacea</i></li> </ol>
<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)</p> <p><i>N. 4.2.3</i></p> <p><b>Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti</b></p> <p><b>4. Vaccinazione antirabbica</b></p> <p>4.2 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:</p> <p>4.2.3 in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 2.1.13 del <i>Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres</i> dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 4</i> (art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)</p> <p><i>N. 4.2.3</i></p> <p><b>Disposizioni speciali per cani, gatti e furetti</b></p> <p><b>4. Vaccinazione antirabbica</b></p> <p>4.2 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:</p> <p>4.2.3 in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 3.1.18 del <i>Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres</i> dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.</p>

<p style="text-align: right;"><i>Allegato 5</i> (art. 16 cpv. 1)</p> <p><b>Misure prima dell'importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario</b></p> <p>Si applicano i requisiti di cui agli allegati II e III della decisione 2007/25/CE.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Allegato 5</i> (art. 16 cpv. 1)</p> <p><b>Misure prima dell'importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario</b></p> <p>Si applicano i requisiti del regolamento delegato (UE) 2021/1933 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938.</p>
---	---